

“CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI”

“Nel contratto sarà applicata, in esecuzione di quanto previsto dall’art. 29 co. 1 del D.L. 27/01/2022, n. 4, la seguente procedura di revisione prezzi (compensazione):

$$P_r = P_a + P_{am} * \left[\left(\frac{M_1}{M_0} \mp 0,05 \right) - 1 \right] * 0,8$$

da applicare con il segno “-” se $\left[\left(\frac{M_1}{M_0} \right) - 1 \right] \geq 0,05$ per il calcolo in caso di aumento della “Quota prezzo materiali” superiore al 5%;

da applicare con il segno “+” se $\left[\left(\frac{M_1}{M_0} \right) - 1 \right] \leq -0,05$ per il calcolo in caso di diminuzione della “Quota prezzo materiali” superiore al 5%.

P_r = Prezzo revisionato;

$P_a = P_{acl} + P_{am}$ = Prezzo aggiudicazione;

$P_{acl} = 40\% \times P_a$ = Quota prezzo manodopera;

$P_{am} = 60\% \times P_a$ = Quota prezzo materiali;

M_{li} = Indice finale materiale (riferito al mese di presentazione dell’approntamento previsto da cronoprogramma), per l’i-esimo Cod. ATECO in tabella;

M_{0i} = Indice iniziale materiale (riferito al mese di presentazione dell’offerta), per l’i-esimo Cod. ATECO in tabella;

$\frac{M_1}{M_0} = \sum_{i=1}^{i=n} \frac{M_{1i}}{M_{0i}} * Peso\%$ = Media pesata riferita ai Cod. ATECO riportati in tabella con i corrispettivi pesi.

Per i materiali, si assumeranno come riferimento l’indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali - dati mensili delle sottoelencate sezioni riportate sui bollettini mensili di statistica:

Nr.	Denominazione	Cod. ATECO	Peso %
1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità.	271	70%
2	Fabbricazione di cisterne, serbatoi, radiatori e contenitori in metallo.	252	30%
Base attuale di riferimento: “Base 2015 = 100”.			

La stazione appaltante, d’ufficio o su istanza dell’esecutore, verifica l’eventuale rispettivamente minore o maggiore onerosità contrattuale sopravvenuta in capo allo stesso.

La compensazione non si applica alle forniture di materiali il cui approntamento è previsto, da cronoprogramma, nell'anno solare di presentazione dell'offerta o, in caso di procedura negoziata, di accettazione dei prezzi congruiti dall'A.D.

A pena di decadenza, l'esecutore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione contestualmente alla comunicazione di approntamento e comunque entro i termini a tal fine previsti dal cronoprogramma.

La compensazione sarà corrisposta esclusivamente per i materiali che sono stati consegnati nel rispetto dei termini contrattuali.

In sede di istanza l'esecutore deve fornire adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o altri idonei mezzi di prova relativi ai soli materiali pagati dallo stesso rispetto al prezzo documentato al momento dell'offerta.

Il valore della compensazione non potrà comunque superare l'80% del valore eccedente il 5% della variazione desunta dagli indici ISTAT di riferimento.”